

Codice A1606C

D.D. 26 novembre 2025, n. 924

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHERASCO (CN) - Intervento: Ripristino della destinazione agricola di terreni attualmente occupati da copertura boscata di recente formazione in omissis. Pratica SUAP n. 32/2025. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 924/A1606C/2025

DEL 26/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHERASCO (CN) – Intervento: Ripristino della destinazione agricola di terreni attualmente occupati da copertura boscata di recente formazione in *omissis*. Pratica SUAP n. 32/2025. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis*, pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Cherasco, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa

proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui

acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classificazione 11.100/GESPAE/773/2025A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

RELAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32
Comune: CHERASCO (CN)
Intervento: Ripristino della destinazione agricola di terreni attualmente occupati da
copertura boscata di recente formazione in [REDACTED]. Pratica SUAP n. 32/2025
Istanza: Sig. [REDACTED]

Esaminata l'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, qui pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cherasco, in data 08/08/2025, con nota prot. n. 15256 del 07/08/2025, riferita alla pratica S.U.A.P. n. 32/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza e viste, altresì, le successive documentazioni integrative, qui pervenute dal medesimo Comune, rispettivamente, in data 16/10/2025, con nota prot. n. 19172 del 16/10/2025 e in data 23/10/2025 con nota prot. n. 19643 del 23/10/2024, in riscontro alla richiesta di atti integrativi trasmessa da questo Settore con prot. n. 123097/A1600A del 20/08/2025;

considerato che l'intervento è ubicato in sponda sinistra del fiume Tanaro, nelle vicinanze di un impianto per il gioco del golf e a sud dell'autostrada Asti-Cuneo, e che, secondo le "Integrazioni volontarie alla Relazione paesaggistica" (agg. 21/10/2025) ricade su aree catastalmente individuate al Foglio n. 86, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], e che, in dettaglio, si prevedono i seguenti lavori:

- eliminazione del soprassuolo forestale su 34.748 mq;
- sradicamento delle ceppaie;

- sminuzzatura delle ramaglie e della vegetazione infestante;
- livellamento e aratura su tutta la superficie interessata seguita da erpicatura e da fresatura;
- realizzazione del seminativo a mais;

visto che, secondo quanto indicato in Relazione paesaggistica e nella tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), l'area d'intervento interferisce parzialmente con le seguenti categorie di beni paesaggistici sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, del d.lgs 42/2004:

- fascia spondale del fiume Tanaro di cui alla lett. c), dell'art. 142;
- terreni coperti da vegetazione boschiva di cui alla lett. g) dell'art. 142;

rilevato che l'intervento ricade altresì all'interno della *"Zona Naturale di Salvaguardia Fascia Fluviale del Fiume Tanaro"* istituita con deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770 e considerato che:

- per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2010, n. 193, le Zone Naturali di Salvaguardia, con decorrenza dall'entrata in vigore del Titolo II della l.r. 19/2009, non sono più classificate come area protetta;
- tali ambiti non ricadono nella definizione di parchi e riserve nazionali o regionali e quindi non sono tutelati dal punto di vista paesaggistico dall'art. 142, comma 1, lettera f), del d.lgs 42/2004;

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l'intervento di trasformazione boschiva pari a 34.748 metri quadrati è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. g) del medesimo comma, inerente le *"trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati"*;

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) e, in parte, lett. c), del d.lgs 42/2004;

constatato che nella nota di "Trasmissione atti integrativi", in riferimento alle richieste di approfondimenti formulate da questo Settore (con prot. n. 123097/A1600A del 20/08/2025), si chiarisce quanto segue:

- *“La predisposizione di sezioni del terreno non è stata effettuata, in quanto i terreni, come desumibile dalla cartografia di inquadramento, risultano pianeggianti e non subiranno modifiche del profilo altimetrico”;*
- *per la fascia boscata che circonda lo specchio d'acqua, attiguo all'area d'intervento, si chiarisce che “nella planimetria di progetto è stata evidenziata la fascia boscata preservata; la profondità della stessa (...) è stata ampliata a 8 metri”;*
- *“Si è proceduto a un'analisi delle caratteristiche degli specchi d'acqua presenti nell'area, accertando che non corrispondono alla definizione di lago ai sensi dell'art. 15, comma 2, secondo capoverso, delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale”;*
- *“Nella planimetria dello stato di fatto è rappresentata la viabilità presente, nella planimetria dello stato di progetto è stata rappresentata la viabilità che verrà mantenuta”;*

constatato che nell'aggiornamento della “Relazione paesaggistica” (agg. 15/09/2025) si è provveduto a integrare la rappresentazione fotografica delle superfici d'intervento e a predisporre una nuova foto-simulazione, e che, nel medesimo elaborato sono stati chiariti i seguenti aspetti:

- *“Dal sopralluogo effettuato, per quanto riguarda le occupazioni del suolo dell'area interessata dall'intervento, si è riscontrata (...) Boscaglia d'invasione (...) Robinieti”;*
- *“i terreni oggetto d'istanza erano già in precedenza coltivati (...) gli interventi comportano l'asportazione di coperture forestali di recente formazione che non presentano particolare pregio ambientale. Non si registra la presenza di alberi monumentali. Si sottolinea inoltre che la componente forestale disposta lungo il perimetro del laghetto presente sulla particella 305 verrà preservata e non sarà in alcun modo interessata dagli interventi”;*
- *“le modificazioni indotte dagli interventi non comportano la perdita di connessioni ecologiche e non aumentano la frammentazione dell'ecosistema forestale nel suo complesso”;*
- *“La percezione del cambiamento paesaggistico è nel complesso limitata in funzione dell'elevata mosaicità paesaggistica già esistente (...) Si evidenzia come la qualità degli scenari percepiti dai percorsi panoramici e fruitivi presi in considerazione non venga alterata in senso negativo, in quanto la realizzazione del seminativo non si colloca come un elemento estraneo o di discontinuità, considerando la significativa presenza di attività agricole e formazioni boscate nell'area vasta. Trattandosi di un ripristino della situazione antecedente, non si viene a creare un elemento estraneo o di discontinuità”;*
- *per quanto attiene la viabilità rurale presente nell'area d'intervento, si evidenziano “due tipologie di tracciati: una viabilità di servizio permanente (...) che serve gli appezzamenti e una viabilità secondaria temporanea (...) generata dal transito di mezzi agricoli” e si chiarisce che “il progetto prevede di mantenere la viabilità permanente esistente e di eliminare i tracciati secondari”;*

constatato che nelle successive “Integrazioni volontarie alla relazione paesaggistica” (agg. 21/10/2025) sono stati apportati ulteriori aggiornamenti progettuali e chiarimenti, circa gli aspetti di conformità “con l'articolo 14, comma 11, punto a. delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del Piano Paesaggistico Regionale” e “con le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), recepite integralmente dal Piano Regolatore Generale”, che vengono di seguito richiamati:

- *“A seguito di analisi ricognitiva e georeferenziazione basata su documentazione aerofotogrammetrica aggiornata (...), si è proceduto alla rimodulazione del perimetro delle superfici oggetto di trasformazione. Nello specifico, è stata esclusa la porzione di superficie afferente alla particella ■ del Foglio 86. La superficie territoriale complessiva interessata dall'intervento risulta*

pertanto rettificata a 37.778 mq, in luogo dei precedenti 38.163 mq. La superficie coperta da vegetazione arborea ammonta conseguentemente a circa 34.748 mq, rispetto ai 35.133 mq inizialmente stimati”;

- “L’area di intervento è localizzata ad una distanza minima di circa 75 metri dalla sponda sinistra del Fiume Tanaro. Tale posizionamento non determina alcuna interazione con i complessi vegetazionali naturali pertinenti all’ecosistema ripariale del corso d’acqua”;

- “A seguito di un precedente intervento di trasformazione in area contigua, il proponente ha ottemperato alla prescrizione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e al parere vincolante della Soprintendenza (...), implementando una fascia tampone stabilmente inerbita di larghezza variabile tra 5 e 7 metri in prossimità del Fiume Tanaro. Tale infrastruttura ecologica è funzionale alla mitigazione dell’impatto idrogeologico e alla tutela ecologica”;

- “Al fine di ottimizzare le caratteristiche paesaggistiche e la funzionalità naturalistico-ambientale delle aree boscate adiacenti il Fiume Tanaro, si propone un intervento selvicolturale di miglioramento boschivo (taglio intercalare) sulla formazione a Robinieto (... specie esotica invasiva) di proprietà del richiedente, identificata nella documentazione aerofotogrammetrica allegata. L’obiettivo è la conversione ecologica, favorendo l’affermazione e lo sviluppo di specie arboree autoctone (es. Querce, Olmo) a maggiore valenza ecologica e pregio paesaggistico. Questo intervento assicura la conservazione e l’evoluzione positiva di un complesso boscato verso una maggiore biodiversità e resilienza ecologica, in linea con i principi di miglioramento ambientale richiesti dal PPR”;

- “L’intervento è ritenuto coerente con le N.d.A. del PAI e le disposizioni del PRG, in considerazione della separazione spaziale di 75 metri dalle sponde del Fiume Tanaro. Il divieto di cui all’art. 29, comma 2, punto d) delle N.d.A. del PAI (...) stabilisce” che sono “...vietate [...] le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso...”;

- “L’intervento di trasformazione non comporta modifiche all’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale o edilizio dell’area fluviale”;

- “La tipologia di coltura agraria (Mais ... coltivazione erbacea non permanente) sarà praticata esclusivamente su superfici esterne alla fascia di rispetto di 10 metri misurata dal ciglio di sponda, garantendo la piena funzionalità della fascia di vegetazione spontanea richiesta dal PAI per la stabilizzazione spondale e la riduzione della velocità della corrente di piena”;

rilevato dalle più recenti vedute aeree del territorio in esame che in una significativa parte dei “terreni di proprietà” (rif. Relazione paesaggistica - fig. 1 - Stato attuale), interclusi tra la superficie di intervento e il Fiume Tanaro, a sud-est dello specchio d’acqua, risultano essere presenti, in prevalenza, coltivazioni erbacee e modeste quantità di esemplari arborei, e constatato che l’intervento proposto prevede trasformazione boschiva anche in una fascia adiacente a tali coltivazioni;

visto che per detta fascia, adiacente alle coltivazioni, nelle “Integrazioni volontarie alla relazione paesaggistica” (agg. 21/10/2025), è stata recepita, in qualche misura, l’indicazione proposta da questo Settore volta a ridurre l’estensione dell’area d’intervento nella parte a sud, mediante lo stralcio dell’intera particella ■■■ del Foglio 86, allo scopo di contenere l’entità delle trasformazioni boschive nella stessa località e mantenere delle superfici con vegetazione naturale che, pur essendo costituite da “boscaglia d’invasione”, possono comunque svolgere funzioni ecologiche a tutela della biodiversità;

visto che le aree d'intervento rientrano tra le "zone fluviali interne" individuate e disciplinate dall'art. 14 "Sistema idrografico" delle norme del Ppr, e constatato che le prescrizioni, di cui al comma 11, *"all'interno delle zone fluviali interne, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e 23 programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio"*, non escludono la possibilità di trasformazioni ma stabiliscono che *"le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative ..."*;

constatato che, in riferimento alle prescrizioni sopra richiamate, allo scopo di poter garantire, in qualche misura, la conservazione dei *"complessi vegetazionali naturali caratterizzanti"* sopra richiamati, nel più recente aggiornamento progettuale sono state proposte misure di mitigazione e compensative che vengono di seguito richiamate:

- riduzione dell'area d'intervento, nella parte a sud, allo scopo di conservare una porzione di superficie boschiva;
- conservazione della *"componente forestale disposta lungo il perimetro del laghetto presente sulla particella [REDACTED]"*, con profondità ampliata a 8 metri;
- intervento selvicolturale di miglioramento boschivo (taglio intercalare) volto a favorire l'affermazione e lo sviluppo di specie arboree autoctone mediante contenimento del robinieto, formazione invasiva che tende a sostituire la vegetazione spontanea determinando una forte riduzione della biodiversità;

visto che anche le prescrizioni dell'art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" delle norme del Ppr, non escludono la possibilità di trasformazioni ma stabiliscono che *"gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto ..."*;

constatato che, in riferimento alle prescrizioni sopra richiamate, nell'aggiornamento della Relazione paesaggistica si dimostra che la *"percezione da punti di vista panoramici, subirà impatti che si possono sostanzialmente ritenere contenuti"* e che non viene alterata *"la qualità degli scenari percepiti dai percorsi panoramici e fruitivi presi in considerazione"*, e che con l'adozione delle sopra citate misure di mitigazione e compensazione, può ritenersi che, in qualche misura, si è tenuto conto delle restanti prescrizioni del medesimo articolo;

considerato che l'area d'intervento rientra nella "Zona Naturale di Salvaguardia Fascia Fluviale del Fiume Tanaro", e che le prescrizioni dell'art. 18 "Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità" delle norme del Ppr non riguardano le Zone naturali di salvaguardia, per cui non risulta essere esclusa la possibilità di realizzare gli interventi in oggetto, finalizzati al recupero a uso agrario di terreni che *"erano già in precedenza coltivati"* e, in qualche misura, anche a un parziale recupero delle condizioni di naturalità del luogo;

considerato che l'intervento in oggetto, se realizzato secondo quanto indicato nelle "Integrazioni volontarie alla relazione paesaggistica" (agg. 21/10/2025) e contestualmente ai previsti lavori di miglioramento forestale, non appare tale da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici complessivi della località, già caratterizzata dalla compresenza di vegetazione boschiva, specchi d'acqua e coltivazioni agricole;

considerato, altresì, che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive, previste dalla vigente normativa in materia forestale, esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. Comunicato, prot. n. 176/AMB del 9 febbraio 2017, emanato dall'Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile);

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, **a condizione** che:

- la delimitazione dell'area d'intervento si intenda riferita a quanto rappresentato e specificato nelle "Integrazioni volontarie alla relazione paesaggistica" (agg. 21/10/2025), in particolare, con lo stralcio integrale della particella ■ del Foglio 86;
- i lavori compensativi di miglioramento forestale previsti nelle "Integrazioni volontarie alla relazione paesaggistica" (agg. 21/10/2025), siano effettuati, se possibile, anche prima della realizzazione degli interventi in progetto e, in ogni caso, contestualmente agli stessi, ponendo la massima cura a evitare danneggiamenti alle specie arboree e arbustive autoctone e a garantirne, anche mediante periodica manutenzione, l'affermazione e lo sviluppo;
- sia per la componente forestale disposta lungo il perimetro del laghetto presente sulla particella ■, come anche per quella presente nella particella ■ del Foglio 86, esclusa dalla trasformazione boschiva, sia prevista una periodica manutenzione volta a favorire lo sviluppo delle specie arboree e arbustive autoctone di maggior pregio e rilevanza paesaggistica e a contenere la presenza di specie alloctone e invasive;
- nella realizzazione dei lavori di trasformazione boschiva, sia verificata la possibilità di mantenere eventuali macchie di vegetazione arborea e arbustiva autoctona che possano svolgere funzioni di corridoi ecologici, ad esempio, di collegamento tra la componente boschiva disposta lungo il perimetro del laghetto e quella in sponda Tanaro che è oggetto di miglioramento forestale, come anche quelle presenti a sud-ovest in prossimità di un altro specchio d'acqua;
- nelle restanti aree di proprietà del proponente ricadenti nella stessa località e all'interno della Zona Naturale di Salvaguardia Fascia Fluviale del Fiume Tanaro, in considerazione degli obiettivi di qualità paesaggistica perseguiti dalle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale per le aree di conservazione della biodiversità, siano esclusi eventuali ulteriori interventi di trasformazione boschiva e sia data priorità al recupero delle condizioni di naturalità e della biodiversità e al miglioramento delle connessioni paesaggistiche ed ecologiche;
- siano rispettate le disposizioni in materia di compensazione della superficie forestale trasformata e di mitigazione degli impatti sul paesaggio stabiliti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia forestale (d.lgs 3 aprile 2018, n. 34 – l.r. 10 febbraio 2009, n. 4).

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione / Nome file
1	<i>Istanza di autorizzazione</i>	██████████-25072025-1150.MDA.PaeOrd (1).pdf.p7m
2	<i>Relazione paesaggistica e rappresentazione fotografica con fotoinserimenti</i>	██████████-14102025-1529.660_0.rev01_PAESAGGISTICA ██████████ EF 2025.pdf.p7m
3	<i>Relazione tecnica forestale</i>	██████████-14102025-1529.660_2.Relaz tecnica ██████████ EF 2025.pdf.p7m
4	<i>Inquadramento cartografico</i>	██████████-14102025-1529.660_3.cartografia inquadramento.pdf.p7m
5	<i>Planimetria stato attuale</i>	██████████-14102025-1529.660_4.planimetria stato attuale.pdf.p7m
6	<i>Planimetria di progetto</i>	██████████-14102025-1529.660_5.planimetria stato di progetto.pdf.p7m
7	<i>Integrazioni alla relazione paesaggistica</i>	██████████-23102025-0857.660_0.def integrazioni volontarie ott 25.pdf.p7m

Referente:
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, data del protocollo informatico

Alla

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 163201 del 27/10/2025
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **CHERASCO - (CN)**
Ripristino della destinazione agricola di terreni attualmente occupati da copertura boscata di recente formazione in [REDACTED]. Pratica SUAP n. 32/2025
Località [REDACTED]
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 27/10/2025
protocollo entrata richiesta n. 16376-A del 27/10/2025
RICHIEDENTE: [REDACTED] - Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE**
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata a questo Ufficio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 dalla Regione Piemonte - *Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Occidentale* con nota prot. n. 163201 del 27/10/2025 finalizzata all'acquisizione del parere vincolante riferito alla pratica S.U.A.P. del Comune di Cherasco n. 32/2025 (così come integrata con la documentazione pervenuta a codesta Regione in data 16/10/2025 e 23/10/2025), corredata dalla prescritta relazione in adempimento ai disposti dell'art. 146, comma 7 del citato Decreto, qui assunta agli atti con prot. n. 16376-A del 27/10/2025;

Considerato che le opere hanno a riferimento i lavori di "*Ripristino della destinazione agricola di terreni attualmente occupati da copertura boscata di recente formazione*" in località [REDACTED], a diretto ampliamento dell'area di coltivazione di un terreno già attualmente adibito a tale funzione;

Richiamato come l'area fosse già stata oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui alla Nota prot. n. 4217-P del 16/03/2022, per "*avvenuta esecuzione lavori di sistemazione agraria mediante ripristino di un seminativo*" (Pratica n° 657/2021 presentata in data 16/12/2021 - prot. 19930);

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che le località interessate dagli interventi ricadono parzialmente in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., sia alla lettera g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 34 del 2018*, che alla lettera c) *fascia di 150 metri dal fiume Tanaro*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nella tavola P2;

Vista la *Relazione Tecnico Illustrativa* trasmessa dalla Regione Piemonte e la valutazione positiva condizionata ivi espressa;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, comma 7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente deve verificare "[...] *la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici* [...]";

Considerato che l'intervento è ubicato in sponda sinistra del fiume Tanaro, nelle vicinanze di un impianto per il gioco del golf e a sud dell'autostrada Asti-Cuneo, e che prevede l'eliminazione del soprassuolo forestale su 34.748 mq, lo sradicamento delle ceppaie, la sminuzzatura delle ramaglie e della vegetazione infestante, il livellamento e aratura su tutta la superficie interessata seguita da erpicatura e da fresatura, ai fini di ripristino della destinazione agricola a mais;



Preso atto, come anche riportato nella *Relazione Tecnico Illustrativa* della Regione Piemonte, che le prescrizioni di cui al comma 11 relative alle aree incluse tra le “*zone fluviali interne*” individuate e disciplinate dall’art. 14 “*Sistema idrografico*” delle norme del Ppr non escludono la possibilità di trasformazioni ma stabiliscono che “le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative ...”;

Visto quanto dichiarato dal richiedente ovvero che “*i terreni oggetto d’istanza erano già in precedenza coltivati*”;

Preso atto che viene riportato che “*si è proceduto ad un’analisi delle caratteristiche degli specchi d’acqua presenti nell’area, accertando che non corrispondono alla definizione di lago ai sensi dell’art. 15, comma 2, secondo capoverso, delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale*”;

Considerato che fra le misure compensative è stata ampliata a 8 metri la fascia boscata che circonda lo specchio d’acqua presente sulla particella ■■■, che nelle intenzioni della proprietà verrà preservata senza essere interessata dagli interventi; inoltre il proponente ha implementato una fascia tampone stabilmente inerbita di larghezza variabile tra 5 e 7 metri in prossimità del Fiume Tanaro, infrastruttura ecologica funzionale alla mitigazione dell’impatto idrogeologico e alla tutela ecologica;

Considerato altresì che il progetto come da ultima integrazione ha compreso “*un intervento selvicolturale di miglioramento boschivo (taglio intercalare) sulla formazione a Robinieto (... specie esotica invasiva) (...) L’obiettivo è la conversione ecologica, favorendo l’affermazione e lo sviluppo di specie arboree autoctone (es. Querce, Olmo) a maggiore valenza ecologica e pregio paesaggistico*”;

Questa Soprintendenza, valutando che l’intervento risulta *parzialmente* compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto le modificazioni indotte dagli interventi determinano una compromissione nella rete delle connessioni ecologiche, esprime - per quanto di competenza - **parere favorevole** all’emissione dell’autorizzazione paesaggistica, facendo proprie le prescrizioni già indicate dalla Regione Piemonte ed aggiungendo le seguenti condizioni:

- al fine di garantire il mantenimento dei corridoi di connessione ecologici e contenere la frammentazione dell’ecosistema forestale nel suo complesso, anche in funzione della costellata presenza di specchi di acqua, sebbene non rientranti nella definizione di lago ai sensi dell’art. 15, comma 2 delle Nda del Ppr, si richiede che vengano stralciate dall’intervento di trasformazione le aree corrispondenti alla porzione del mappale ■■■, censito quale bosco misto ed avente propria conformazione autonoma e consolidata, ed i mappali ■■■ e ■■■ indispensabili a garantire il collegamento fra sponda fluviale e specchi d’acqua singoli;

- sia inoltre adeguatamente dimostrata dal richiedente, attraverso la presentazione di foto datate, cartografia o documentazione similare, la dichiarata precedente coltivazione dei terreni attuale oggetto di trasformazione;

- sia verificata la titolarità dei mappali ■■■ e ■■■ del Foglio 86.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

Il responsabile dell’istruttoria

arch. Loredana Fracchia

